

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3680 del 19/07/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - FEA S.R.L. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE BORECA NEI COMUNI DI OTTONE (PC) E ZERBA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE BORECA - USO: CANTIERE E PISTA IN ALVEO - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0023 - SINADOC: 21391/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3864 del 19/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - FEA S.R.L. - CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE BO-
RECA NEI COMUNI DI OTTONE (PC) E ZERBA (PC) - CORSO D'ACQUA:
TORRENTE BORECA – USO: CANTIERE E PISTA IN ALVEO - CODICE PRO-
CEDIMENTO: PC22T0023 - SINADOC: 21391/2022**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994 n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto

che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza pervenuta il 31/05/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 90918, successivamente integrata con nota pervenuta l'08/06/2002, assunta al protocollo ARPAE con il n. 95155, con la quale la ditta FEA S.r.l.– C.F. e P.I.V.A.: 02764870362 - ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di aree demaniali, ubicate nei Comuni di Zerba (PC) e Ottone (PC), Località Tartago per uso cantiere (superficie complessiva di circa 1.500 m²) e pista per il trasporto di materiale ingombrante (in tratto di alveo di circa 1,8 Km di lunghezza), al fine della messa in sicurezza/rifacimento del ponte della strada comunale che attraversa il Torrente Boreca nei precitati Comuni;

PRESO ATTO:

- che ai sensi della del comma 6 dell'art. 16 della L.R. n. 7/2004, non si rende necessaria la pubblicazione sul BURERT dell'istanza di concessione, in quanto trattasi di occupazione di aree demaniali di durata non superiore a 45 giorni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota dell'08/07/2022 assunta

al protocollo ARPAE con il n. 113598);

- Comune di Ottone (nota del 13/06/2022 assunta al protocollo ARPAE con il n. 97030);
- Comune di Zerba (nota del 14/06/2022 assunta al protocollo ARPAE con il n. 98357);
- Regione Emilia Romagna – Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane (nota del 14/06/2022 assunta al protocollo ARPAE con il n. 98363);

ACCERTATO che la ditta Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone demaniale;
- in data 18/07/2022 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta FEA S.r.l. - C.F. e P.I.V.A.: 02764870362 - la concessione per l'occupazione temporanea, di aree demaniali del Torrente Boreca nei Comuni di Ottone (PC) e Zerba (PC), in Località Tartago, identificate catastalmente in destra idraulica del Torrente Boreca al N.C.T. del Comune di Ottone al Fg. 46, fronte mappali 532 e 533 e

in sinistra idraulica del precitato Torrente al N.C.T. del Comune di Zerba (PC) al Fg. 64 fronte map-pale 4/p come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, per usi cantiere, pista per il trasporto di materiali ingombranti e utilizzo di guado esistente come pista di cantiere - Codice Procedimento PC22T0023;

- b) **di stabilire che** la concessione **per 45 (quarantacinque) giorni** a partire dalla data di inizio dei lavori;
- c) **di stabilire, inoltre,** che la ditta Concessionaria dovrà tempestivamente comunicare a questo Servizio la data di inizio dei lavori;
- d) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla ditta Concessionaria in data 18/07/2022;
- e) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone demaniale è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta FEA S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 02764870362), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. -
Codice Procedimento: PC22T0023.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale per i seguenti usi: cantiere di circa 1.500 m² di superficie, tratto di alveo (di 1,8 km di lunghezza) per il trasporto di materiali ingombranti e utilizzo di guado esistente, adiacente al ponte, come pista di cantiere; le aree sono ubicate nei Comuni di Zerba e Ottone (PC), in Località Tartago, e interessano entrambe le sponde del torrente Boreca; l'area di cantiere è identificata catastalmente in destra idraulica del T. Boreca al N.C.T. del Comune di Ottone al Fg. 46, fronte mappali 532 e 533 e in sinistra idraulica al N.C.T. del Comune di Zerba (PC) al Fg. 64 fronte mappale 4/p, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di **45 (quarantacinque)** giorni a partire dalla data di inizio dei lavori.
2. Il Concessionario alla scadenza della presente concessione di occupazione di aree demaniali è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'occupazione del bene demaniale ammonta a € **132,23**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio

le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” - assunto al prot. ARPAE n. 113598 dell’08/07/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni della procedura di VINCA


1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Settore Aree protette, Foreste e sviluppo zone montane – Area Biodiversità- Regione Emilia-Romagna - assunto al prot. ARPAE n. 98363 del 14/06/2022 e di seguito riportate:
 - *“in caso di lavori in alveo che possano determinare morte o danneggiamento della fauna ittica provvedere al preventivo spostamento della medesima”.*

Art. 8 - Sanzioni


1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1

a) Planimetria



b) stralcio pista per accesso mezzi ingombranti



Il soggetto titolato alla firma degli atti per conto di FEA S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 02764870362), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 18/07/2022

**Firmato, per accettazione,
dal procuratore della Concessionaria**

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

A FEA S.r.l.
direzione@pec.feasrl.eu

E p.c. UFFICIO SAC – ARPAE PIACENZA
aoppc@cert.arpa.emr.it
(rif. PC22T0023)

COMUNE DI OTTONE
protocollo@comune.ottone.pc.it

Risposta a nota prot. N.33612 del 27/06/2022.

Oggetto: L.R. 7/2004 - RICHIEDENTE: FEA S.R.L. - ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE BORECA NEI COMUNI DI OTTONE e ZERBA - USO: CANTIERE E PISTA IN ALVEO - SINADOC 21391/2022 - COD. PROC.: PC22T0023. RICHIESTA PARERI, NULLA-OSTA - VALUTAZIONI. - Integrazione alla nota prot. n. 33106 del 23/06/2022 - Nulla osta ex art. 93-97 del R.D. 523/1904.

Premesso che

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'ufficio SAC di ARPAE Piacenza ha richiesto, con nota in data 09/06/2022 prot. PG 95693 acquisita al Ns. Prot. n. 30798 in data 09/06/2022, l'espressione del parere di competenza, in particolare a questo Ufficio, in merito alla richiesta di occupazione temporanea di terreni demaniali presentata da FEA s.r.l., di seguito *Richiedente*, ubicati nei Comuni di Ottone e Zerba (PC), Località Tartago, per uso cantiere;
- nell'istanza presentata si specifica che la cantierizzazione è dovuta ai lavori di rifacimento del ponte della strada comunale che attraversa il torrente Boreca, che la superficie occupata sarà indicativamente di circa 1.200 mq e per uso pista di trasporto di materiali ingombranti in tratto di alveo di circa 1,8 Km di lunghezza; l'area di cantiere è identificata catastalmente in destra idraulica del T. Boreca al N.C.T. del Comune di Ottone al Fg. 46,

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

fronte mappali 532 e 533 e in sinistra idraulica al N.C.T. del Comune di Zerba (PC) al Fg. 64 fronte mappale 4/p;

- questo Ufficio, con nota prot. n. 33106 del 23/06/2022, richiedeva integrazioni necessarie al rilascio del proprio parere;
- il *Richiedente*, con nota acquisita al Ns. prot. n. 33612 del 27/06/2022, riscontra alla precedente;

Vista le integrazioni di cui al prot. n. 33612 del 27/06/2022:

Richieste (Prot. N. 33106 del 23/06/2022)	Integrazioni (Prot. N. 33612 del 27/06/2022)
<i>In relazione all'ingombro delle opere provvisorie rispetto alla sezione di deflusso, specifica descrizione delle lavorazioni/opere di cantiere, con particolare riferimento ad eventuali ponteggi, alle piste di cantiere e alle aree di stoccaggio in alveo si chiede pertanto, di integrare quanto già trasmesso con planimetrie rappresentate su impianto catastale e immagini satellitari), prospetti in scala adeguata e descrizione dettagliata delle opere provvisorie e dell'intera cantierizzazione;</i>	<i>Che, come da planimetria allegata, l'area di cantiere che verrà utilizzata per l'esecuzione delle nostre attività, prenderà una larghezza di 10 m a valle e 15 m a monte per la lunghezza complessiva del ponte. Le attività di varo della struttura metallica del ponte avverranno in due giorni, precisando che alla fine di ogni giornata lavorativa, ciascun mezzo ed attrezzatura utilizzata verrà rimossa. Verranno eseguiti dei micropali di rinforzo a sostegno delle pile, operando dall'alveo del fiume, e a sostegno delle spalle, operando invece all'esterno. Si precisa inoltre che non saranno presenti aree di stoccaggio in alveo.</i>
<i>Specificazione della durata della cantierizzazione, compresa la data di inizio e di fine lavori presunte</i>	<i>Che il cantiere di cui all'oggetto avrà durata complessiva di 4 mesi, a partire dalla data del 27/06/2022, quindi con termine ultimo previsto il 27/10/2022.</i>
<i>Per le opere provvisorie previste, qualora le stesse incidano sulla sicurezza del corso d'acqua rispetto a possibili piene in relazione alla durata della cantierizzazione, periodo di esecuzione e all'ingombro della sezione di deflusso, relazione di compatibilità idraulica delle stesse così come indicato nella Direttiva 4 dell'Autorità distrettuale del Bacino del fiume Po.</i>	<i>Che si farà uso di ponteggi di piccola entità per la sistemazione delle pile e delle spalle del ponte e che gli stessi non incideranno sulla sicurezza del corso d'acqua. Ad ultimazione della prima pila, si smonterà il ponteggio e ci stabilizzerà sulla seconda, procedendo così in progressione fino all'ultima pila.</i>
<i>Modalità di utilizzo del guado esistente (pista di cantiere/viabilità).</i>	<i>Che il guado esistente avrà funzione provvisoria di sola pista di cantiere per poter accedere alle aree</i>

	<i>sottostanti al ponte e quindi all'alveo del fiume e che la stessa non recherà interferenze.</i>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerato che:

- la manutenzione del ponte stradale in oggetto rientra nel dettato dell'art. 12 c.1 del RD 523/1904 ovvero tra quelle poste in carico esclusivo del Soggetto "a cui spetta la conservazione del ponte o della strada";
- la cantierizzazione dei lavori oggetto rientra tra quelli oggetto del RD 523/1904 e, nello specifico, dell'art. 97 ovvero delle opere soggette a rilascio d'autorizzazione da parte di questo Ufficio;
- le attività di cantiere, le relative opere provvisorie e la successione delle lavorazioni, così come schematicamente rappresentate nella nota prot. n. 33612, appaiono di entità tale da renderle compatibili con l'ampiezza dell'alveo ed il regime di deflusso delle acque, limitatamente alla stagione estiva.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, esprime nulla osta al rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di aree demaniali del torrente Boreca nei comuni di Ottone e Zerba – uso cantiere e pista in alveo, nel rispetto delle prescrizioni di nota prot. n. 33106 del 23/06/2022 di seguito riportate e integrate:

- è fatto assoluto divieto di eseguire prelievi e di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'utilizzo di piste/guado è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata alla cantierizzazione degli stessi; in particolare, in merito al guado esistente, se ne richiede la rimozione, con contestuali movimentazioni in alveo del materiale costituente le piste;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna

<https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione;

- il *Richiedente* è tenuto a comunicare alla scrivente Agenzia le date di inizio e di ultimazione lavori, al fine di consentire di effettuare, anche durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica attribuiti all'Agenzia stessa;
- è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie al "rispetto" della fauna ittica durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il "Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca" della Regione Emilia-Romagna ed il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza;
- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;
- durante le fasi di cantierizzazione si dovrà porre attenzione affinché i mezzi d'opera, i materiali da costruzione accatastati o le opere provvisorie non siano trascinate dalla corrente e non costituiscano intralcio al buon regime delle acque. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

CrF + AL EV

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.